

NOVITA' DETRAIBILITA' SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2020

Gentili Clienti,

Con la presente desideriamo sottolineare un'importante modifica introdotta dalla **Legge n. 160 del 27 dicembre 2019**.

La normativa ha infatti stabilito che, **a decorrere dal 01 gennaio 2020**, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi **730/2021 redditi 2020** della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire **SOLAMENTE** mediante:

- **bonifico bancario o postale;**
- **ulteriori sistemi "tracciabili"**, diversi da quello in contanti, previsti dall'art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il comma 680 **esclude** da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:

- **medicinali e dispositivi medici;**
- **prestazioni sanitarie rese** dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al **Servizio sanitario nazionale**.

Di seguito **alcuni esempi** di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione: spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc...

Vi invitiamo a conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc. da allegare al documento di spesa. Riteniamo che senza tale documento attestante il metodo di pagamento non sarà possibile usufruire della detrazione.

Si rammenta che queste specifiche sono valide per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020.